



Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato

RDO n. 2555618 - SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO AGCM - CIG 8286695D08

CHIARIMENTI - AVVISO 1

Domanda 1: Con la presente si chiede conferma se il requisito relativo al possesso della certificazione Cisco Partner di livello almeno Premier con specializzazione nella tecnologia Collaboration può essere oggetto di avvalimento.

Risposta 1: Il possesso della certificazione CISCO Partner costituisce un requisito di “**idoneità professionale**” ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e, come tale, non è suscettibile di avvalimento, in quanto è interesse imprescindibile della stazione appaltante che la prestazione venga resa da un soggetto titolare in proprio di detta certificazione; come noto e pacifico, la mancanza di tale requisito non può essere sanata mediante l’avvalimento non essendo attinente all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone, ma relativo alla soggettiva idoneità professionale del concorrente a partecipare alla gara.

In merito l’Art.8 – **Condizioni di partecipazione alla gara** del Disciplinare di gara richiede, tra l’altro, il possesso “6. ...omissis... dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83, co. 1, lett. a) e di capacità tecniche e professionali ...omissis..., nei termini di cui appreso” e l’operatore economico dichiara ai sensi del successivo punto 7 “...omissis ... in ordine al possesso dei requisiti ...omissis... di idoneità professionale ex art. 83, co. 1, lett. a) e di capacità ...omissis...: 7.7 di essere in possesso della certificazione Cisco Partner di livello almeno Premier con specializzazione nella tecnologia Collaboration. Tale certificazione dovrà essere posseduta anche dagli eventuali subappaltatori proposti dal soggetto partecipante”.

Per **evidente mero errore materiale** al successivo art. 9, che disciplina la fase procedimentale della “verifica del possesso dei requisiti di partecipazione”, così come definiti al precedente articolo 8, si fa riferimento ai soli requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, e non anche ai “requisiti di idoneità professionale ex art. 83, co. 1, lett. a)” pur riportandosi di seguito il riferimento al citato art. 8, **num. 7.7**.

Tanto premesso, si ribadisce che il requisito del possesso della certificazione CISCO Partner costituisce condizione di ammissione alla procedura in oggetto e deve essere posseduta dall’operatore economico partecipante quale requisito professionale ai sensi del citato art. 83, co. 1, lett. a) del codice dei contratti.

Domanda 2: Buongiorno, con la presente si chiede cortesemente riscontro se nell’importo a base d’asta sono incluse e assistance fee del costruttore Cisco e se quest’ultime saranno oggetto di rinnovo nei 36 mesi di contratto.

Risposta 2: Per tutta la durata del contratto AGCM non si farà carico di alcun onere o altro rapporto contrattuale (con produttore o altri soggetti), oltre a quello di cui alla base d’asta della presente procedura. Pertanto è da intendersi a carico dell’aggiudicatario ed inclusa nella base d’asta ogni

forma di copertura da parte del produttore che l'operatore economico partecipante ritenga necessaria per assicurare il rispetto degli SLA richiesti.

Roma, 30 aprile 2020

Il Responsabile del procedimento

Annalisa Rocchetti

(FIRMATO DIGITALMENTE)